



COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

OGGETTO: DEBITO FUORI BILANCIO – SENTENZA GIUDICE DI PACE DI SALA CONSILINA N.494/2018. VERTENZA GROSSO ANDREA C/COMUNE DI SALA CONSILINA.

Per l'esame in uno alla proposta della deliberazione da parte del Consiglio Comunale

Con nota datata 5/10/2009 acclarata al n.14385 il giorno 7 successivo, l'avv.Brunello De Innocentis, in nome e per conto del sig.Grosso Andrea, chiedeva il risarcimento di tutti i danni subiti al veicolo di proprietà del suo cliente il quale transitando lungo la SS 19 in via Godelmo-direzione Sala Consilina " *finiva in una buca situata sul manto stradale, non debitamente ricoperta, non segnalata e per di più non visibile per le condizioni climatiche*".

Questo Ente con nota del 14/4/2010, a firma del dirigente dell'Area Tecnica, indirizzata all'avvocato Brunello De Innocentis, alla Gas Natural e al sig.Grosso Andrea, comunicava che il tratto di strada in Via Godelmo, teatro del sinistro, era interessato dai lavori di metanizzazione e che " *in virtù della convenzione rep.n.367 del 28/11/2007 sono stati affidati alla ditta gestore ITAL.ME.CO. srl,oggi incorporata nella Gas Natural Distribuzione Italia S.p.a. che è subentrata di diritto in tutti i rapporti, gli accordi, diritti e obblighi già facenti capo alla ITAL .ME.CO. srl.Con la nota medesima lo stesso dirigente dell'area tecnica richiamava l'art.10 della predetta convenzione in virtù del quale la società GAS Natural Distribuzione Italia s.p.a. "è responsabile per ogni e qualsiasi danno causato a terzi in conseguenza della gestione ed esecuzione dei lavori*".

In data 11/2/2016 veniva notificato l'atto di citazione con il quale il sig. Grosso Andrea conveniva in giudizio il Comune di Sala Consilina onde sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 751,56 a titolo di risarcimento danni ,al pagamento della sosta forzata dell'autoveicolo, nonché al pagamento delle spese e competenze difensive del giudizio.

In conseguenza del succitato ricorso ed a seguito della relazione all'uopo redatta dal dirigente dell'area tecnica , il Comune di Sala Consilina decideva di costituirsi nel giudizio promosso, conferendo per l'effetto incarico all'avv.Vincenza De Maio al fine di esperire ogni necessaria ed utile azione a tutela delle ragioni del Comune, ivi compresa la chiamata in causa della ditta Gas Natural Distribuzione Italia s.p.a. unica responsabile del danno postulato, per le motivazioni sopra espresse..

Con la sentenza n.494/2018 pubbl. il 10/9/2018, notificato a questo Comune in data 28/9/2018 a mezzo servizio postale, acclarata al n.16611/2018 del 3/10/2018, Il Giudice di Pace di Sala Consilina,per tutte le motivazioni nella stessa evidenziate, ha accolto parzialmente la domanda e per l'effetto, dedotta la percentuale di responsabilità dell'attore (30%), ha condannato il Comune di Sala Consilina al pagamento del sig.Grosso Andrea della somma di euro 526,09 oltre interessi legali, nonché al pagamento del 70% delle

spese processuali liquidate in euro 51,23 per spese ed euro 231,00 per onorari di causa oltre forfetizzazione 15%,IVA e cap come per legge con attribuzione all'avv.Brunello De Innocentis dichiaratosi antistatario.

In merito alla succitata sentenza il legale del Comune, avv. De Maio con nota pec del 24/10/2018, acclarata al n.17960/2018 di prot.gen.le, ha comunicato quanto di seguito testualmente riportato: *"questo difensore ritiene che non sia opportuno proporre appello verso il suddetto provvedimento in quanto il Giudicante adito ha riconosciuto una responsabilita' soltanto parziale dell'Ente convenuto"* ed inoltre conclude *"pertanto, per i motivi innanzi esposti, si ritiene che la proposizione dell'appello appare infondata e comporterebbe un impegno di spesa ulteriore a carico dell'Ente. F.to Avv. V. De Maio"*

Non si e' proceduto, pertanto, ad appellare la sentenza in parola, atteso che il ricorso alla tutela giudiziaria da parte di un Ente pubblico rientra nella facoltà discrezionale dell'Amministrazione, nel caso in questione, l'appello alla Sentenza del Giudice di Pace, in assenza di nuovi e giustificati motivi, avrebbe potuto addirittura configurare una lite temeraria, in base a quanto previsto dall'articolo 96 c.p.c..

Tanto premesso si precisa che la fattispecie rientra nella definizione di debito fuori bilancio.

L'art.194 del TUEL 267/2000, infatti, individua quali debiti fuori bilancio riconoscibili quelli espressamente enunciati in una elencazione, ritenuta tassativa nel principio contabile n.2 del testo approvato dall'Osservatorio per la Finanza Locale del Ministero dell'Interno il 18/11/2008 che nella fattispecie ci riconduce alla lett.a) ove e' indicata la seguente tipologia di debito fuori bilancio fuori bilancio:

a) sentenze esecutive.

Pertanto, al fine di evitare l'insorgenza di danni non giustificabili per l'Ente, si ritiene di poter procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio di euro 911,19 di cui euro 580,81 a titolo di risarcimento danni, comprensivi di interessi, da liquidare a favore del sig. Grosso Andrea ed euro 330,00 per spese legali comprensivi di IVA, CPA e spese, da liquidare a favore dell'avv. Brunello De Innocentis, dichiaratosi antistatario.

Li 9/11/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE f.f. DELL'AREA AA.GG.

Dr. Lucio Pisano



Amg/segr



COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

OGGETTO: DEBITO FUORI BILANCIO – SENTENZA TRIBUNALE DI LAGONEGRO N.93/2018. VERTENZA BUCCINO MARIA CRISTINA C/COMUNE DI SALA CONSILINA.

Per l'esame in uno alla proposta della deliberazione da parte del Consiglio Comunale

In data 14/9/2011 la sig.ra Buccino Maria Cristina conveniva in giudizio il Comune di Sala Consilina onde sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione di una caduta verificatasi in data 13/12/2010 "a causa di una griglia di copertura di un pozzetto mal riposta", quantificati in euro 23.000,00 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi come per legge.

In conseguenza del succitato ricorso ed a seguito delle relazioni all'uopo redatte dal dirigente dell'area tecnica e dal Comando Polizia Urbana, il Comune di Sala Consilina decideva di costituirsi nel giudizio promosso, conferendo per l'effetto incarico all'avv. Katia Di Palma al fine di esperire ogni necessaria ed utile azione a tutela delle ragioni del Comune, circa l'insussistenza della responsabilit  dell'Ente nell'evento dannoso oggetto del giudizio de quo.

Il Tribunale di Lagonegro con la sentenza n.93/2018 pubblicata il 17/7/2018, per tutte le motivazioni nella stessa evidenziate, ha accolto la domanda della ricorrente condannando il Comune di Sala Consilina al pagamento a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale della somma in favore di Buccino Maria Cristina, pari ad euro 8.031,00 oltre interessi, nonch  al pagamento a titolo di risarcimento del danno patrimoniale della somma di euro 700,00 oltre interessi. Ha condannato altres  il Comune di Sala Consilina al pagamento in favore di Buccino Maria Cristina delle spese di lite liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.300,00 per compensi di avvocato oltre 15% rimb.forf.IVA e CPA se dovuti con attribuzione all'avv. Demetrio Ricciardone, dichiaratosi anticipatario, nonch  alle spese di CTU.

Con nota pec pervenuta in data 1/8/2018, acclarata al n.13383/2018 di prot.gen.le, l'avv. Katia di Palma nel trasmettere la succitata sentenza n.93/2018, unitamente alla comunicazione pervenutale a cura dell'avv. Ricciardone, difensore della Buccino, ha comunicato: "A parere della scrivente, ricordando che la richiesta di risarcimento avanzata da controparte era di circa 30000,00 (a fronte di una condanna pari ad euro 8000,00 oltre spese legali) e che vi non sono elementi tali da poter auspicare, in sede di appello un risultato migliore, si consiglia di non proporre gravame.f.to avv. Katia Di Palma".

Non si e' proceduto, pertanto, ad appellare la sentenza in parola, atteso che il ricorso alla tutela giudiziaria da parte di un Ente pubblico rientra nella facolt  discrezionale dell'Amministrazione, nel caso in questione, l'appello alla Sentenza del Tribunale, in assenza di nuovi e giustificati motivi, avrebbe potuto addirittura configurare una lite temeraria, in base a quanto previsto dall'articolo 96 c.p.c..

Tanto premesso si precisa che la fattispecie rientra nella definizione di debito fuori bilancio.

L'art.194 del TUEL 267/2000, infatti, individua quali debiti fuori bilancio riconoscibili quelli espressamente enunciati in una elencazione, ritenuta tassativa nel principio contabile n.2 del testo approvato dall'Osservatorio per la Finanza Locale del Ministero

dell'Interno il 18/11/2008 che nella fattispecie ci riconduce alla lett.a) ove e' indicata la seguente tipologia di debito fuori bilancio fuori bilancio:

a)sentenze esecutive.

Pertanto, al fine di evitare l'insorgenza di danni non giustificabili per l'Ente, si ritiene di poter procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio di euro 14.890,20 di cui euro 9.883,10, da liquidare a favore della Sig.ra Buccino Maria Cristina, così come da prospetto risultante nella nota dell'avv.Demetrio Ricciardone ad ogni buon fine allegata alla presente, di seguito riportato:


-sorta capitale (danno non patrimoniale)	Euro 8.031,00
-interessi legali (sino alla decisione)	Euro 664,10
-Spese CTU medico legale (acconto)	Euro 488,00
-Sorta capitale (danno patrimoniale)	Euro 700,00
Totale euro	Euro 9.883,10

ed euro 5.015,10 dovuti al di lei legale difensore,avv.Demetrio Ricciardone comprensivi di IVA CPA e 15% spese generali come da sentenza, al lordo della prescritta come per legge.

Si procedera' al riconoscimento dell'ulteriore debito relativo al pagamento del saldo delle spese di CTU in presenza del relativo decreto di liquidazione da parte del giudice adito.

Li 9/11/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE f.f. DELL'AREA AA.GG.
Dr. Lucio Pisano



Amq/segr



COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

OGGETTO: DEBITO FUORI BILANCIO – SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO n.516/2018 VERTENZA EREDI CORLETO AUGUSTA C/COMUNE SALA CONSILINA.

Per l'esame in uno alla proposta della deliberazione da parte del Consiglio Comunale.

Con atto di citazione notificato in data 22/10/1997 la sig.ra Augusta Corleto, proprietaria di un immobile sito in Sala Consilina danneggiato dal sisma del 23 novembre 1980, per la cui ristrutturazione aveva delegato il Comune di Sala Consilina affinché procedesse alla progettazione e alla gestione dei lavori necessari, citava in giudizio il Comune di Sala Consilina dinanzi all'allora Tribunale di Sala Consilina per chiedere di ottenere la quantificazione del danno (a suo dire) rinveniente dal mancato godimento dell'immobile per tutte le motivazioni nell'atto di citazione stesso precisate.

Con sentenza n.15/09 il Giudice di primo grado rigettava la domanda della Corleto e la domanda riconvenzionale della Ditta Iovino, aggiudicataria della gara per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, comprensando le spese tra le parti.

Avverso la suddetta sentenza i signori Nicola e Bernardo Massari, in qualità di eredi della sig.ra Corleto, nel frattempo deceduta, proponevano appello, al fine di ottenerne l'annullamento e la riforma, appello accolto con sentenza della Corte di Appello di Salerno n.516/2018 con la condanna per il Comune al pagamento al pagamento a titolo risarcitorio della somma liquidate in euro 111.610,00, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria a far data dal 9/3/2011, nonché al pagamento delle spese di giudizio del primo e secondo grado di giudizio e delle spese di C.T.U..

Con la delibera consiliare n.29 in data 31/7/2018, esecutiva ai sensi di legge, nelle more della decisione della Suprema Corte di Cassazione nel ricorso proposto dal Comune di Sala Consilina avverso la suindicata sentenza della Corte d'Appello di Salerno, è stata riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio scaturenti da sentenze esecutive, passate in giudicato, di cui alla lett.a) dell'art.194 del TUEL 267/2000, tra cui il debito scaturente dalla surrichiamata sentenza della Corte di Appello di Salerno n.516/2018 dovuto ai Nicola e Bernardo Massari, eredi di Corleto Augusta, per le motivazioni sopra espresse, dando mandato al Dirigente dell'Area Affari Generali per l'adozione di apposito atto dirigenziale ai fini del pagamento della somma complessiva di euro 148.937,03, di cui euro 128.786,19 a titolo di risarcimento danni comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria come da sentenza, ed euro 19.012,34 per competenze del doppio grado di giudizio ed euro 1.138,80 per rimborso contributo unificato;

In quella sede non sono stati riconosciuti gli importi relativi al compenso dei CTU nominati per il primo ed il secondo grado di giudizio e al rimborso delle spese di registro della sentenza civile n.15/2018, non avendo i signori Massari, dichiaratisi anticipatari, trasmesso la documentazione probatoria ai fini della liquidazione;

In data 9/8/2018 l'avv. Massari ha sollecitato i succitati rimborsi per l'importo complessivo di euro 4.544,56 nonché l'ulteriore somma di euro 1590,42, per interessi e rivalutazione monetaria, avendo eccepito che questo Comune ha calcolato gli stessi in virtù dell'indice ISTAT vigente alla data della sentenza e non alla data del pagamento delle somme spettanti;

Su invito di questo Dirigente, in data 7/9/2018 i signori Massari hanno trasmesso la documentazione richiesta (decreti liquidazione con fatture quietanzate e ricevuta avvenuto pagamento imposta di registro);

Al fine di evitare possibili aggravii di onere per l'Ente con determina n.1147 del giorno 31/10/2018, si e' proceduto alla liquidazione a favore dei signori Massari Nicola e Massari Bernardo di euro 6.134,98, di cui euro 4.544,56 per rimborso spese registrazione sentenza e competenze C.T.U. del doppio grado di giudizio, giusta documentazione giustificativa agli atti, ed euro 1590,42 per interessi e rivalutazione monetaria, con imputazione della stessa al cap.2906-gesione residui- del corrente bilancio di previsione 2018-2020-Esercizio 2018.

In esecuzione alla detta determina, tesa ad evitare maggiori oneri per l'Ente, questo Comune ha provveduto al pagamento di quanto nella stessa determinato.

Giova richiamare la delibera n.2/2005 delle Sezioni Riunite –Regione Sicilia, con la quale la Corte dei Conti ha affermato che l'Ente puo' procedere immediatamente al pagamento del debito derivante da sentenza esecutiva, ancora prima della deliberazione consiliare di riconoscimento, in quanto il consiglio comunale, a differenza delle altre ipotesi di debito fuori bilancio, non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, rappresentando il riconoscimento di tale debito un atto dovuto." Le dianzi dette argomentazioni sono state di recente condivise dai giudici contabili campani, con la delibera n.2/2018, essendo i pagamenti certi sia nell'an che nel quantum.

Il Consiglio Comunale, pertanto, puo' procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio con conseguente inoltro come per legge, dell'atto deliberativo alla Corte dei Conti.

E' da precisare che il riconoscimento di detto ulteriore debito e il conseguente pagamento dello stesso a favore dei sigg.ri Massari non costituisce acquiescenza tacita alla sentenza impugnata ma trattasi di mera ottemperanza ad un ordine giudiziale.

Li 19/11/2018

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Ing. Attilio De Nigris



AMG/SEGR



COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

OGGETTO: DEBITO FUORI BILANCIO – VERTENZA WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. C/COMUNE DI SALA CONSILINA.SENTENZA TAR CAMPANIA SENTENZA N.655/2018.

Per l'esame in uno alla proposta della deliberazione da parte del Consiglio Comunale

Con ricorso presentato dinanzi al TAR della Campania-Sez.di Salerno notificato a questo Comune a mezzo servizio postale in data 9/9/2016, la Societa' WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A ,rappresentata e difesa dall'avv.Giuseppe Sartorio,chiedeva l'annullamento previa sospensione degli effetti del provvedimento prot.11083 del 10 giugno 2016, con il quale il Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Sala Consilina la diffidava dall'intraprendere l'intervento oggetto della s.c.i.a. presentata in data 19/11/2015, per l'aggiornamento tecnologico di un preesistente impianto di telefonia posizionato su terreno sito in contrada Zerro.

In conseguenza del succitato ricorso ed a seguito della relazione all'uopo redatta dal dirigente dell'area tecnica , il Comune di Sala Consilina decideva di costituirsi nel giudizio promosso, conferendo per l'effetto incarico congiunto agli avv.ti Katia Di Palma e Giampaolo Brienza al fine di esperire ogni necessaria ed utile azione a tutela delle ragioni del Comune. Il giudizio come sopra intrapreso si e' concluso definitivamente con la sentenza n.655/2018, depositata in data 26/4/2018 con la quale il Tribunale, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere,avendo il Comune annullato l'atto impugnato, ha condannato il Comune di Sala Consilina alla refusione, in favore di parte ricorrente, del contributo unificato versato. .

In virtu' della decisione del TAR con la succitata sentenza ,l'avv.Giuseppe Sartorio,legale della WIND,con nota pervenuta in data 6/9/2018 acclarata al n.14977 di prot.gen.le, ha chiesto il rimborso del contributo unificato per l'importo complessivo di euro 1300,00 (di cui 650 per il ricorso introduttivo ed euro 650,00 per i motivi aggiunti),a favore della parte vittoriosa ossia di Wind Tre s.p.a. e per essa, giusta liberatoria rilasciata ed allegata alla nota medesima, in favore del procuratore costituito.

Tanto premesso si precisa che la fattispecie rientra nella definizione di debito fuori bilancio.

L'art.194 del TUEL 267/2000, infatti, individua quali debiti fuori bilancio riconoscibili quelli espressamente enunciati in una elencazione, ritenuta tassativa nel principio contabile n.2 del testo approvato dall'Osservatorio per la Finanza Locale del Ministero dell'Interno il 18/11/2008 che nella fattispecie ci riconduce alla lett.a) ove e' indicata la seguente tipologia di debito fuori bilancio fuori bilancio:

a)sentenze esecutive.

Pertanto, al fine di evitare l'insorgenza di danni non giustificabili per l'Ente, si ritiene di poter procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio di euro 1300,00 quale rimborso per contributo unificato, da liquidare a favore dell'avv.Giuseppe Sartorio,legale difensore della WIND Tre s.pa..nel giudizio di cui e' parola.

Li 19/11/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE f.f. DELL'AREA AA.GG.
Dr.Lucio Pisano

Amg/segr

